



CH-3003 Berna, USTRA

Agli Uffici cantionali della circolazione

Vs. rif.:
Ns. rif.: R332-0253
Berna, 15 agosto 2018

Istruzioni concernenti il blocco all'immatricolazione di diversi modelli di veicoli del marchio Daimler con motore diesel manomesso

Gentili signore e signori,

la Motorizzazione civile tedesca (KBA) ha informato le autorità di omologazione europee dell'esistenza di altri modelli di veicoli con motore diesel dotati di dispositivi illegali per il controllo del sistema antinquinamento e ritenuti pertanto non conformi alle prescrizioni. La KBA distingue tra modelli per cui sono già stati emanati provvedimenti per la rimessa a norma e modelli per cui non sono ancora previste soluzioni in merito. In riferimento a questi ultimi il Ministero federale tedesco dei trasporti e dell'infrastruttura digitale (BMVI) ha decretato un blocco delle immatricolazioni rivolto alle autorità competenti sul proprio territorio nazionale.

Secondo la legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), in Svizzera i veicoli possono essere messi in commercio solo se corrispondono al modello approvato (art. 12 cpv. 2) e la licenza di circolazione è rilasciata soltanto se il veicolo è conforme alle prescrizioni (art. 11 cpv. 1). Di conseguenza, anche in Svizzera deve essere vietata la nuova immatricolazione dei veicoli manomessi. A tale scopo emaniamo le istruzioni in oggetto che prescrivono la sospensione della prima immatricolazione dei modelli interessati. Le vetture potranno essere riammesse alla circolazione soltanto una volta ripristinata la conformità alle norme previa approvazione degli interventi opportuni da parte dell'ente che ha rilasciato l'omologazione parziale dei sistemi antinquinamento. Non essendo in grado di dire quando ciò avrà luogo, vi informeremo non appena disporremo di informazioni al riguardo.

Il provvedimento si applica a tutti i veicoli indicati nella direttiva che siano stati importati successivamente alla sua entrata in vigore e debbano essere immatricolati per la prima volta in Svizzera.

Invitiamo pertanto cortesemente le autorità competenti per la circolazione stradale a dare attuazione a quanto disposto nel documento allegato.

Distinti saluti

Ufficio federale delle strade



Jürg Röthlisberger
Direttore

Allegato:

- Istruzioni

Copia a:

- Titolari delle omologazioni ordinarie e parallele interessate



**La Confederazione svizzera, Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni, Ufficio federale delle strade,
Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen,**

visti gli articoli 45 capoverso 1 dell'ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511) e 150 capoverso 6 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC, RS 741.51), emana le seguenti

**Istruzioni dell'15 agosto 2018 concernenti il blocco all'immatricolazione
di diversi modelli di veicoli del marchio Daimler**

1. Campo di applicazione

Le presenti istruzioni si applicano ai seguenti veicoli del marchio Daimler, importati dal 17 agosto 2018 (data di sdoganamento su modulo 13.20) e destinati a essere immatricolati in Svizzera per la prima volta:

- Daimler, modello Vito diesel
codice motore OM 622, 1.6 litri, da 65/84 kW, Euro 6
numero di omologazione UE: e1*2007/46*0457*13-18
- Daimler, modello Vito diesel
codice motore OM 622, 1.6 litri, da 65/84 kW, Euro 6
numero di omologazione UE: e1*2007/46*0458*12-13
- con le relative schede tecniche:
1MG5 88, 89, 92, 93,
1MH2 72, 73, 77, 78,
1XN2 12,
3MM8 70, 71.

2. Disposizioni

A partire da subito i modelli di veicoli di cui al punto 1 non possono più essere immatricolati per la prima volta, motivo per cui l'USTRA stabilisce il blocco immediato delle relative schede tecniche.

La prima immatricolazione dei veicoli interessati sarà di nuovo consentita dopo la comprovata regolarizzazione mediante gli interventi approvati dalla Motorizzazione civile tedesca (KBA) per ciascun modello. Tale condizione si applica nei seguenti casi:

- immatricolazione ordinaria (art. 74 cpv. 1 lett. a OAC);
- immatricolazione come veicolo di riserva (art. 9 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli, OAV; RS 741.31);
- autorizzazione provvisoria di circolazione prima dell'immatricolazione ordinaria (art. 10b OAV);
- immatricolazione provvisoria (art. 17 OAV).

Sono esclusi dal divieto l'utilizzo di veicoli con licenze di circolazione collettive (art. 24 OAV) e il rilascio di licenze temporanee (art. 24a OAV) nonché i veicoli sdoganati dalle autorità di frontiera come masserizie di trasloco, beni dotati od oggetti ereditati.

3. Certificazione

L'avvenuta attuazione delle misure previste, con conseguente messa a norma del veicolo, deve essere attestata mediante:

- rilascio di un documento ufficiale in cui l'azienda incaricata certifichi di aver eseguito gli interventi approvati dalla KBA per il rispettivo modello secondo le prescrizioni del costruttore e contenente almeno le seguenti informazioni:
 - numero di telaio (numero VIN)
 - marca e modello
 - numero di richiamo ufficiale
 - luogo e data della regolarizzazione
 - firma del responsabile della regolarizzazione
 - timbro dell'azienda che l'ha eseguita

4. Esecuzione

I Cantoni sono tenuti ad applicare le presenti istruzioni nei limiti delle loro competenze.

5. Entrata in vigore

Le istruzioni entrano in vigore l'15 agosto 2018.

Ufficio federale delle strade

Jürg Rötlisberger
Direttore

